



COMUNE DI PRATO

Disposizione del Segretario Generale n. **6** del **13/05/2025**

Oggetto: **Misure organizzative relative alla pubblicazione dell'elenco degli atti ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013 e smi.**

Maria Benedetta Dupuis 13/05/2025



Oggetto: Misure organizzative relative alla pubblicazione dell'elenco degli atti ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013 e smi.

Il Segretario Generale

Circa gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013, come già precisato da ANAC (cfr FAQ aggiornate al 7 febbraio 2024), si specifica che le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo e dai dirigenti con esclusivo riferimento a:

- 1) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- 2) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli art. 11 e 15 della legge 241/1990 e smi (esempio: accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, protocolli di intesa e convenzioni a prescindere che contengano o meno la previsione dell'eventuale corresponsione di una somma di denaro.

Quindi le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti (e non i provvedimenti intra procedimento) e l'ambito di riferimento deve essere quello strettamente individuato nell'articolo succitato. Inoltre gli elenchi dei provvedimenti finali vanno pubblicati e aggiornati ogni sei mesi.

L'art. 23 del Dlgs 33/2013 è stato modificato - successivamente alla sua entrata in vigore - e non portato ad esecuzione sul nostro sito Amministrazione trasparente pur coinvolgendo trasversalmente tutti i dirigenti.

In linea generale, la previsione circa la durata di permanenza della pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, è stabilita dall'art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, per il quale i documenti, le informazioni e i dati - oggetto di specifici obblighi di pubblicazione - restano pubblicati per un periodo quinquennale, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque



fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Il termine di durata è diverso per i dati di cui all'art. 14 d.lgs. 33/2013, concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali e per i dati previsti di cui all'art. 15 d.lgs. 33/2013, concernenti per gli incarichi di collaborazione o consulenza, valendo il triennio secondo quanto stabilito rispettivamente dall'art. 14, co. 2 e dall'art. 15, co. 4.

In ogni caso decorsi detti termini (quinquennali o triennali), la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

Peraltro, la normativa sulla trasparenza tutela principi che vanno contemperati con quelli protetti dalla disciplina della protezione dei dati personali (tra gli altri, il principio di pertinenza dei dati e di non eccedenza) secondo quanto stabilito nelle Linee guida del Garante per la protezione dei dati in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (cfr GU n. 134 del 12 giugno 2014).

In contemperamento e in considerazione di quanto sopra, in accordo con i servizi del Sistema Informativo, si dispone che con decorrenza dal 1 luglio 2025:

- a) al fine di assicurare la corretta estrazione e pubblicazione degli elenchi, ciascun dirigente firmatario (se determinazione dirigenziale) o il dirigente proponente (se delibera consiliare o di giunta), indica direttamente o per il tramite dell'estensore nel gestionale Jente, la fase di redazione dell'atto e se quest'ultimo è finale e se nelle materie specificate dall'art. 23 del d.lgs. 33/2013 la indica come oggetto di pubblicazione;
- b) il Servizio Sistema informativo disattiva la funzione pubblicabile ex art. 23 applicata di default a tutti gli atti e che inserisca la funzione di



scelta pubblicabile/non pubblicabile a seconda della opzione esercitata dai dirigenti;

- c) la Rete civica pubblicherà nella sezione Provvedimenti di Amministrazione trasparente gli elenchi di provvedimenti indicati nell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 secondo le modalità e tempi previsti dalla norma stessa con decorrenza gennaio 2026 per il secondo semestre 2025;
- d) il Servizio Sistema informativo provvede alla prima estrazione riferita al semestre 1° luglio – 31 dicembre 2025 a partire da gennaio 2026;
- e) con riferimento al periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2025 il Servizio Sistema informativo provvede autonomamente ad una serie di estrazioni semestrali di provvedimenti che la Rete civica pubblica, prima possibile, e comunque entro il giorno 15 giugno di quest'anno.

Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis